

Affidamento diretto mangime per conigli per un importo complessivo di € 636,00 oltre IVA Non sono previsti oneri per la sicurezza CIG: Z37335ABEC

Il Direttore,

VISTA la nota presentata dalla Dott.ssa Ilaria Galigani nella quale si richiede l'acquisto di mangime per conigli, necessario per lo svolgimento di compiti istituzionali legati al funzionamento della struttura, e dove viene altresì indicata la copertura finanziaria;

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii recante "Codice dei contratti" e relative Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Firenze;

VISTO l'art. 1 co. 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);

VISTE la normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Università degli Studi di Firenze, il Decreto rettorale del 8 febbraio 2016, n. 98 - Codice di comportamento dell'Università degli Studi di Firenze;

VISTO che il fornitore è stato individuato previa indagine informale di mercato

VISTO che è stata valutata la congruità del preventivo proposto dal Consorzio Agrario di Firenze Soc. Coop., considerato che l'affidamento è di importo inferiore a € 5.000,00;

DATO ATTO che l'importo è pari a complessivi € 636,00 =+IVA al 4 % e che non sono previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

DATO ATTO che la spesa trova copertura nei fondi di dotazione del Dipartimento;

VISTO che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e che pertanto non è stato predisposto il DUVRI;

VISTA la volontà di procedere nella forma dell'affidamento diretto

CONSIDERATO che il bene in argomento non è offerto dalle Convenzioni Consip (art. 26 L. 488/1999 e ss. mm.)



CONSIDERATO che il contratto sarà stipulato a corpo ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett.ddddd)/ art. 3 co. 1 lett. eeeee);

VISTA la regolare posizione ai fini DURC dell'operatore economico contraente come si evince dal certificato n. protocollo INPS 26830389 del 29/06/2021, con scadenza validità 27/10/2021;

CONSIDERATO che la Società Consorzio Agrario di Firenze Soc. Cooperativa con dichiarazione sottoscritta e rilasciata ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, finalizzata alla partecipazione della suddetta procedura, ha dichiarato - tra l'altro - di non rientrare tra le cause di esclusione previste nell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e che tramite il servizio gestito dall'ANAC è stata comunque verificata l'assenza di annotazioni e trascrizioni nei confronti della Ditta medesima;

tutto ciò premesso e richiamato

## **DISPONE**

- ai sensi art. 1 co. 2 lett. a) della L. n. 120/2020, di affidare alla soc. Consorzio Agrario di Firenze Soc. Cooperativa con sede in Sesto Fiorentino (FI) Via dell'Osmannoro 238 Cap 50019 P.IVA 00393820485 la fornitura di mangime per conigli, per l'importo di Euro 636,00= + IVA e che non sono previsti oneri per la sicurezza;
- Il codice CIG è Z37335ABEC
- di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;
- la spesa prevista graverà sui fondi di dotazione del Dipartimento;
- il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Marta Staccioli, responsabile amministrativo del Dipartimento;
- che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art.32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 mediante corrispondenza commerciale;



- ai sensi della legge di stabilità 2015 (che ha introdotto l'art. 17 ter del D.P.R. n. 633 del 1972) i pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni ad operatori economici sono soggetti al c.d. "split payment" o scissione del pagamento. La Stazione appaltante non corrisponderà più al fornitore l'imponibile e l'importo IVA, bensì il solo imponibile. L'IVA sarà versata dalla Stazione appaltante direttamente all'Erario. A tal fine, ai sensi dell'art. 2 del Decreto ministeriale del 23 gennaio 2015 relativo a "Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle Pubbliche Amministrazioni", pubblicato in GURI il 03 febbraio 2015, i fornitori sono tenuti ad emettere fatture con l'annotazione "scissione dei pagamenti";
- di procedere alla pubblicazione della presente Determina: all'Albo Ufficiale di Ateneo (https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html) sul profilo web del Dipartimento sezione Bandi di Gara ai sensi di legge;
- Con la sottoscrizione del presente provvedimento, in qualità di Direttore del Dipartimento , si attesta l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse e/o incompatibilità.

Firenze,

Il Direttore Prof. Simone Orlandini